

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni il 7 giugno 2023

“Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Il Comitato Agevolazioni

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*» e, in particolare, l'articolo 10 che dispone che Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica;

Visto l'Allegato 1 al citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che individua i territori interessati dagli eventi alluvionali in cui occorre fronteggiare l'emergenza;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 che ha dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 che ha esteso lo stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 e dal 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fiorenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

Visto l'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modiche e integrazioni, e la relativa disponibilità finanziaria come da ultimo incrementata dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria o GBER) e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 50 (*"Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali"*) e il Capo I;

Visto l'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e il Decreto 24 aprile 2019 recante *«Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81»*;

Vista la Convenzione per la gestione della quota di risorse del fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive eventuali modificazioni e integrazioni, stipulata in data 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.A.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante *«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante *«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in*

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

Considerato che il Comitato Agevolazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è chiamato a stabilire, con proprie deliberazioni, le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto;

Considerato che con le sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri è stato riconosciuto il carattere di calamità naturale degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e nel citato Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono individuati i territori interessati dagli eventi alluvionali in cui occorre fronteggiare l'emergenza,

DELIBERA

1. Le premesse e quanto ivi richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (**"Contributi"**) volti a sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, individuati nell'Allegato 1 del citato decreto-legge (**"Territori"**) interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dal 16 maggio 2023 e dal 15 al 17 maggio 2023 (**"Evento"**), sono concessi in conformità all'articolo 50 e al Capo I del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (General Block Exemption Regulation – **"GBER"**), secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui alla presente delibera.
I Contributi sono finalizzati all'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, o a indennizzi assicurativi, anche al fine di consentire la tempestiva ripresa delle attività economiche.
3. I Contributi sono concessi in forma di sovvenzione diretta mediante delibera del Comitato Agevolazioni (**"Comitato"**), da adottarsi, ai sensi della normativa europea, entro e non oltre

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

quattro anni dall'Evento, previa richiesta dell'impresa, presentata tramite il portale informatico di SIMEST S.p.A., corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti della presente delibera, e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A., che provvede anche all'erogazione, secondo le procedure presso la stessa vigenti.

4. Possono beneficiare dei Contributi le piccole e medie imprese ("**PMI**") come individuate dall'Allegato I al GBER e le imprese a media capitalizzazione ("**MidCap**") intendendosi per tali le imprese non qualificabili come PMI e con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità, calcolato sulla base dei parametri di cui all'Allegato I del GBER, in qualsiasi forma costituite, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea e con una sede operativa o una unità locale registrata presso il Registro delle Imprese alla data dell'Evento nei Territori, che alla data di presentazione della domanda hanno un rapporto tra fatturato estero e fatturato totale pari ad almeno il 10% come risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata.

I Contributi non possono essere concessi a imprese che al 31 dicembre 2022 si trovavano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del GBER, salvo che le imprese provino che alla data dell'Evento non si trovavano più in difficoltà.

I Contributi possono essere concessi anche a imprese che alla data dell'Evento erano destinatarie di un ordine di pagamento pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5. I Contributi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono concessi a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un ammontare massimo di 300 milioni di euro, di cui:

- i. una quota fino a 30 milioni di euro a beneficio delle microimprese e piccole imprese, come definite nell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'Allegato I del GBER;
- ii. una quota fino a 180 milioni di euro riservata a beneficio delle PMI (incluse le microimprese e piccole imprese);
- iii. una quota fino a euro 90 milioni riservata a beneficio delle MidCap.

Al fine di garantire il pieno ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, la quota riservata alla classe dimensionale che alla data del 1° settembre 2023 dovesse risultare non pienamente

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

utilizzata verrà impiegata anche al sostegno delle imprese appartenenti alle altre classi dimensionali.

Le richieste di Contributi sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e completamento della relativa istruttoria, e in ogni caso nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, nonché riservate per classe dimensionale.

6. Sono escluse le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La concessione dei Contributi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinata al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e i Contributi non sono determinati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari.

Le imprese che operano anche nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono beneficiare dei Contributi in relazione a queste ultime attività, a condizione che garantiscano, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non beneficino dei Contributi.

7. I Contributi sono concessi a fronte di un nesso causale diretto tra i danni provocati dall'Evento e il comprovato danno subito dall'impresa, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica o a indennizzi assicurativi. Non sono ristorabili i danni indiretti.

8. L'ammontare dei Contributi (i.e. l'aiuto) non può superare l'80% dei costi ammissibili.

I costi ammissibili sono i costi dei comprovati danni subiti dall'impresa come conseguenza diretta dell'Evento ("**Danni**"), valutati e certificati da un esperto indipendente con perizia asseverata.

Tra i Danni rientrano i danni materiali agli attivi riportati nell'ambito delle immobilizzazioni materiali e rimanenze del bilancio: per esempio immobili, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte.

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'Evento. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'Evento, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'Evento.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

I Danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario.

Ciascuna impresa può presentare a SIMEST S.p.A. una sola richiesta di Contributi per i Danni.

9. I Contributi possono essere riconosciuti soltanto in relazione a costi ammissibili (i.e. Danni) non coperti da eventuali indennizzi derivanti da polizze assicurative o da altri contributi o ristori a carico della finanza pubblica, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto concessi o erogati.

I Contributi e tutti gli altri eventuali ristori e pagamenti ricevuti dall'impresa a copertura dei Danni, a qualsiasi titolo ricevuti, compresi gli indennizzi assicurativi, non possono in ogni caso superare il 100% dei costi ammissibili (i.e. Danni) valutati e certificati dall'esperto indipendente nella perizia asseverata.

10. L'importo complessivo lordo dei Contributi per i danni materiali agli attivi non può in ogni caso superare 1,5 milioni di euro per impresa in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

11. I Contributi possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti «*de minimis*» o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti, nonché le previsioni normative nazionali eventualmente applicabili, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 9. Le verifiche in merito vengono compiute anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte dell'impresa richiedente in fase di presentazione della domanda.

Anche dopo la concessione dei Contributi, l'impresa beneficiaria è tenuta a informare SIMEST S.p.A., tramite posta elettronica certificata (PEC), in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di ricezione dell'erogazione, di ulteriori ristori o indennizzi o pagamenti ricevuti a copertura dei costi ammissibili di cui al punto 8 della presente delibera, a valere su altri contributi o forme di ristoro a carico della finanza pubblica o a titolo di indennizzo assicurativo. Nel caso in cui l'importo complessivamente concesso alla medesima impresa beneficiaria superi l'importo massimo consentito ai sensi della presente delibera, l'impresa beneficiaria deve restituire l'importo ricevuto in eccesso a SIMEST S.p.A. non oltre 10 giorni dalla richiesta di SIMEST S.p.A.

12. I Contributi sono revocati, in tutto o in parte, al venire meno dei limiti e delle condizioni previsti dalla presente delibera, nonché nei casi previsti con Circolare operativa.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

13. Il Comitato, con propria Circolare operativa, disciplina nel dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso ai Contributi, gli aspetti operativi e procedurali connessi all'istruttoria, ivi incluse le modalità per la valutazione e la certificazione dei comprovati Danni con perizia da parte di un esperto indipendente, nonché alla concessione, all'erogazione, ai controlli e alla revoca dei Contributi.
14. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio della presente misura, i Contributi sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera, nonché degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del Capo II del GBER.”.
